

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2557**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIA, DE ROSE, MADAUDO***Presentata il 14 febbraio 1985***Piano straordinario decennale per l'edilizia  
e l'impiantistica sportiva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è avvertita negli ambienti sociali e culturali del nostro paese l'esigenza di una legge nazionale per lo sport.

A tale servizio si riconosce oggi un elevato valore di socializzazione, una stretta interdipendenza con lo sviluppo educativo e fisico della collettività, una sensibile influenza nei settori del turismo e del terziario.

Nel campo dei servizi sociali, lo sport riveste, dunque, un ruolo di primaria importanza e, pertanto, rappresenta un ambito di intervento molto significativo sia per i nuovi contenuti ad esso attribuiti, sia per la sua funzione strategica ai fini di una corretta pianificazione del territorio. Infatti, le strutture per lo sport fanno parte integrante dei servizi sociali: fungono da luogo di aggregazione per la loro elevata capacità attrattiva e per la natura degli spazi, in gran parte polivalenti; per questo, la collettività risente oggi negati-

vamente di una mancata programmazione del settore dal livello nazionale a quello locale.

Queste considerazioni portano a collocare concettualmente gli impianti sportivi, di diritto, tra le opere edilizie di fondamentale interesse sociale e a prevedere per essi un programma di riassetto e sviluppo concreto ed organizzato dal livello nazionale a quello regionale e locale.

Si richiede, quindi, innanzitutto un provvedimento finanziario che garantisca il decollo e l'attuazione di questa iniziativa e, a fronte delle gravi carenze esistenti in Italia nel settore dell'impiantistica sportiva, un deciso impegno dello Stato, come in passato è avvenuto attraverso il piano decennale per l'edilizia residenziale.

A sottolineare tale necessità la proposta di legge proposta porta il titolo di « Piano straordinario decennale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva ».

Per l'attuazione del piano straordinario è istituito, nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un apposito capitolo denominato « Fondo nazionale per il piano decennale straordinario per l'edilizia e l'impiantistica sportiva ».

Tale fondo è integrato dai proventi derivanti per ciascun anno allo Stato dai concorsi pronostici connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Il fondo viene versato all'Istituto del credito sportivo ed è destinato alla concessione di contributi in conto capitale e di mutui agevolati.

I finanziamenti si prevedono concessi nella misura del 60 per cento alle regioni meridionali ed in quella del 40 per cento alle regioni del restante territorio nazionale (articolo 1).

Come il « piano per la casa », il « piano straordinario » individua tre fondamentali categorie di interventi: quelli di costruzione e recupero di impianti sportivi da parte di enti pubblici, quelli dello stesso tipo eseguiti da associazioni sportive riconosciute dal CONI e da enti privati, infine, gli interventi di acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate alla realizzazione di attrezzature sportive (articolo 2).

Anche se l'aspetto finanziario riveste un'importanza primaria si ritiene necessario il concorso anche di altri fattori per il rilancio concreto del settore. A tale fine la presente proposta di legge sottolinea alcune condizioni essenziali:

il finanziamento, da parte dello Stato, attraverso la predisposizione di un fondo per l'attuazione del Piano straordinario decennale, e dei proventi a lui derivanti dai concorsi pronostici connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive;

la programmazione, fondamentale da parte delle regioni e di enti territoriali intermedi per l'individuazione dei fabbisogni di impianti e per la loro

localizzazione sul territorio, in relazione alle esigenze della collettività;

la realizzazione ed il riadeguamento degli impianti da parte di enti pubblici e privati, associazioni sportive, consorzi di imprese, eccetera;

la gestione degli impianti sportivi realizzati e recuperati da parte degli enti locali e di associazioni sportive in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari.

Dato il carattere pubblico delle opere e le finalità sociali dell'iniziativa, la gestione del « Piano straordinario per l'edilizia e l'impiantistica sportiva » viene affidata al Ministero dei lavori pubblici, presso il quale si prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, destinato a rimanere in carica dieci anni (articolo 4).

Il Comitato, oltre a predisporre il piano straordinario ed i relativi programmi quinquennali, dovrebbe provvedere alla ripartizione dei fondi tra le regioni in rapporto ai fabbisogni accertati, a definire le modalità di erogazione dei flussi finanziari, a verificare lo stato di attuazione dei programmi ai fini di una corretta utilizzazione dei finanziamenti (articolo 4).

I comuni, in forma singola o associata, dovrebbero eseguire le categorie di interventi contemplate dagli strumenti urbanistici approvati. La realizzazione delle opere si prevede eseguita direttamente dall'ente locale, oppure, indirettamente, tramite apposite convenzioni con questo, da enti privati, federazioni ed associazioni sportive, fruitori del finanziamento pubblico (articolo 5).

Per il conseguimento delle finalità espresse dall'articolo 2 le regioni, oltre a favorire iniziative e manifestazioni sportive di interesse regionale e nazionale e provvedere al potenziamento dei servizi di medicina dello sport, dovrebbero svolgere fundamentalmente tre tipi di funzioni:

fornire dettagliata informazione al Comitato per l'edilizia sportiva circa la

consistenza quantitativa e qualitativa del fabbisogno esistente nell'ambito territoriale di riferimento;

programmare gli interventi di costruzione e di recupero previsti; in particolare, dettare indirizzi per la localizzazione delle attrezzature sportive di rilevanza regionale e nazionale sul territorio; individuare « aree omogenee di programmazione e coordinamento » di norma sovracomunali; approvare i piani urbanistici di livello comunale, intercomunale e comprensoriale;

provvedere alla regolare utilizzazione e ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie rese disponibili dal fondo per il piano straordinario, per l'attuazione degli interventi previsti (articolo 6).

Per garantire una permanente assistenza tecnica ai comuni e mantenere viva la partecipazione delle diverse strutture associative all'attuazione dei programmi sportivi, si prevede l'istituzione di comitati provinciali integrati da commissioni tecniche consultive.

Tali comitati, presieduti, ciascuno, dall'assessore provinciale ai lavori pubblici, con riferimento ai programmi regionali, dovrebbero individuare le iniziative prioritarie da attuare, elaborare studi, ricerche, progetti-pilota, infine, esprimere parere di competenza sui progetti edilizi trasmessi loro dai comuni, da enti pubblici e privati, da associazioni sportive nonché nelle relative domande di concessione dei contributi e dei mutui (articolo 10).

Elementi innovativi sul piano istituzionale sono il comitato regionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva e le circoscrizioni territoriali previste dalla legge per garantire una corretta programmazione e pianificazione territoriale del Piano straordinario decennale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva.

Il primo, istituito dal presidente della giunta regionale e con sede presso l'assessorato ai lavori pubblici, dovrebbe espletare una competenza tecnica, ovvero: fornire alla giunta regionale il parere tecni-

co sulle linee del programma di interventi, trasmesse dall'assessorato ai lavori pubblici al comitato per l'edilizia e l'impiantistica sportiva presso il Ministero dei lavori pubblici, nonché sui programmi quinquennali e sulla ripartizione dei fondi disponibili; approvare i progetti urbanistici comprensoriali, di settore e intercomunali adottati dalle circoscrizioni territoriali per il territorio di loro competenza e trasmessi all'assessorato ai lavori pubblici; promuovere corsi di istruzione e formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive.

Le circoscrizioni territoriali, relative alle « aree omogenee » delineate nel programma regionale di interventi, nominate dal consiglio regionale, dovrebbero fungere da enti intermedi tra le regioni e gli enti locali e, pertanto, assicurare una corretta attuazione e gestione a livello comprensoriale dei programmi regionali. Il loro bacino d'utenza si prevede, infatti, compreso tra gli 80 mila ed i 200 mila abitanti; nei comuni di livello metropolitano esse potrebbero coincidere con settori urbani. In quest'ultimo caso sarebbe auspicabile una loro integrazione con le unità amministrative periferiche, quali, le circoscrizioni amministrative, i distretti scolastici, le unità sanitarie locali, eccetera.

Alle circoscrizioni territoriali è assegnato un ruolo fondamentale: correlare la programmazione sportiva alla pianificazione urbanistica. Attraverso la predisposizione di piani urbanistici di livello comprensoriale, settoriale, intercomunale, esse dovrebbero individuare, ove risulta più sensibile la carenza di attrezzature collettive, aree per la localizzazione di centri sportivi a carattere polivalente, capaci di fungere anche da luoghi di aggregazione sociale e, pertanto, di svolgere una funzione strategica nella riqualificazione urbanistica delle aree depresse (articolo 11).

Da una nuova concezione dello sport, maturata dagli anni '60 ad oggi, in un clima di reimpostazione culturale del problema progettuale dalla scala territoriale a quella di quartiere, nasce l'esigen-

za di perseguire la massima integrazione tra le attrezzature sportive e quelle della scuola, della cultura, del tempo libero e del sistema sanitario.

La ricerca, quindi, di un rapporto di stretta interrelazione funzionale e fisica tra gli spazi di uso collettivo è ritenuta uno dei presupposti culturali e metodologici più corretti per la formulazione di ipotesi progettuali destinate sia a realizzare nuovi insediamenti sia a recuperare quelli esistenti.

Per la complessività dei compiti assegnati e per l'elevato contenuto interdisciplinare, la legge propone che ciascun comitato circoscrizionale sia presieduto da un rappresentante dell'assessore ai lavori pubblici e composto, oltre che dai sindaci dei comuni ricadenti nell'« area omogenea » di riferimento, da un componente del comitato provinciale del CONI, da rappresentanti di enti di promozione sportiva operanti nel territorio circoscrizionale, dai presidenti delle unità sanitarie locali interessate, dai presidenti dei consigli dei distretti, da tecnici consulenti in materia di urbanistica e di impiantistica sportiva (articolo 11).

La legge pone l'accento sugli impianti sportivi a carattere polivalente per i maggiori requisiti loro derivanti dall'integrazione di attrezzature sportive e per il tempo libero e ne incentiva la realizzazione prevedendone la priorità su altri tipi di intervento [articolo 8, lettera a)].

Vi è la certezza, infatti, che i centri di attrezzature collettive, integrati e distribuiti opportunamente sul territorio o all'interno del tessuto urbano, consentano il migliore sfruttamento del suolo, che in tal modo sia possibile perseguire un'effettiva riduzione di volumetria e, sul piano economico, una migliore utilizzazione degli investimenti.

I contributi in conto capitale vengono concessi ai soggetti beneficiari indicati nell'articolo 3, con decreto del presidente della giunta regionale, nella misura compresa tra il 15 per cento ed il 25 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 13.

Per la quota-parte di spese ammissibili non coperta da contributo statale, di cui all'articolo 14, l'Istituto del credito sportivo, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è tenuto a concedere mutui agevolati con tasso annuo di interesse, comprensivo di spese ed oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e successive integrazioni e modificazioni. L'estinzione di tale mutuo è prevista in quindici anni con rate mensili uguali e consecutive comprensive del capitale e degli interessi.

In analogia con il piano decennale per la casa, il piano straordinario propone che le disponibilità del fondo vengano utilizzate per la concessione di mutui agevolati e convenzionati.

Alle spese di manutenzione e gestione degli impianti ammessi ai benefici del piano straordinario dovrebbero provvedere gli enti locali che, a tal fine, dovrebbero iscrivere in bilancio le somme a ciò necessarie; la legge prevede altresì che la gestione venga affidata ad associazioni sportive in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi che garantiscano una gestione democratica.

Il piano straordinario, infine, prevede anche la legalizzazione di impianti sportivi costruiti abusivamente dietro parere del Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Fondo per il piano straordinario decennale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva).*

Per l'attuazione di un piano straordinario nel decennio decorrente dal 1° gennaio 1985, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un apposito capitolo denominato « Fondo nazionale per il piano decennale straordinario per l'edilizia e l'impiantistica sportiva ».

Il fondo è costituito con una dotazione di lire cinquecento miliardi, in ragione d'anno, per i primi cinque anni e di lire trecentocinquanta miliardi, in ragione d'anno, per i successivi cinque anni.

Al fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuiti i proventi derivanti per ciascun anno allo Stato dai concorsi pronostici connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Le complessive disponibilità del fondo vengono versate all'Istituto del credito sportivo e sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale e di mutui agevolati sui finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, nella misura del 60 per cento ai territori meridionali e del 40 per cento al restante territorio nazionale.

L'Istituto del credito sportivo destina le disponibilità del fondo di cui al secondo comma alle regioni, sulla base della ripartizione effettuata nell'ambito del piano straordinario e con le modalità stabilite dal Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, ed utilizza le disponibilità del fondo di cui al terzo comma per la concessione di mutui agevolati e convenzionati.

## ART. 2.

*(Contenuti del piano straordinario).*

Il piano decennale straordinario per l'edilizia e l'impiantistica sportiva costituisce intervento di interesse statale ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e riguarda:

a) interventi, promossi da enti pubblici, diretti alla costruzione, al potenziamento ed al recupero del patrimonio edilizio ed impiantistico esistente di proprietà di enti pubblici;

b) interventi, promossi da enti privati, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, società sportive, eccetera, diretti alla costruzione, al potenziamento ed al recupero del patrimonio edilizio ed impiantistico esistente;

c) interventi di acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad attrezzature sportive o a verde attrezzato per lo sport.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia e all'impiantistica sportiva pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata.

Il piano decennale straordinario è soggetto a revisione ogni cinque anni e sulla sua base le regioni formulano programmi quinquennali di intervento.

## ART. 3.

*(Soggetti beneficiari).*

Dei finanziamenti previsti dalla presente legge beneficiano:

a) i comuni, le province, i consorzi e le associazioni tra enti locali, le comunità montane;

b) le associazioni e gli enti nazionali regolarmente costituiti anche se privi di personalità giuridica, che non persegua-



no fini di lucro ed abbiano per scopo la promozione dello sport dilettantistico e delle attività del tempo libero ed offrano un servizio sociale;

c) i distretti scolastici che proponano programmi organici per lo sviluppo delle attività sportive o del tempo libero a favore degli studenti di ogni ordine e grado.

#### ART. 4.

*(Istruzione, composizione e compiti del Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva).*

Il Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede ed è composto da:

- 1) quattro rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
- 2) due rappresentanti del Ministero del tesoro;
- 3) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 4) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 6) un rappresentante del Ministero della sanità;
- 7) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano;
- 8) un rappresentante designato dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
- 9) un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane;
- 10) il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano;
- 11) il presidente dell'Istituto per il credito sportivo;
- 12) tre rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva.

I membri del comitato durano in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato.

Il comitato nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della consulenza dei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore od equiparata, di docenti universitari, di esperti in materia di impiantistica sportiva, di rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano.

La misura dei compensi spettanti ai consulenti di cui al comma precedente è determinata dal comitato.

Il Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva svolge i seguenti compiti:

a) si sostituisce alle regioni, in caso di inosservanza da parte delle stesse del termine di cui alla lettera f) dell'articolo 6;

b) predispose il piano decennale straordinario, i programmi quinquennali e provvede a revisioni annuali;

c) provvede, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, alla ripartizione dei fondi tra le regioni anche in rapporto alla entità ed allo stato dell'edilizia e dell'impiantistica esistente nonché ai reali fabbisogni di ciascuna di esse;

d) indica i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori, onde garantire una equilibrata distribuzione dei contributi e dei programmi articolati, in relazione ai principali settori di interventi;

e) determina le modalità di concessione dei finanziamenti e della loro erogazione;

f) effettua periodiche verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, sulla utilizzazione dei finanziamenti e sul rispetto dei costi di costruzione ammessi;

g) raccoglie ed elabora dati relativi all'edilizia e all'impiantistica sportiva

per individuarne il fabbisogno a livello nazionale;

*h)* determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

*i)* determina l'affidamento e la realizzazione dei programmi alle regioni;

*l)* stabilisce periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili a finanziamento.

#### ART. 5.

*(Compiti dei comuni).*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, comunicano agli assessorati ai lavori pubblici delle regioni competenti le aree individuate ai sensi del successivo articolo 7, destinate alla realizzazione degli impianti per l'esercizio sportivo.

I comuni, in forma singola o associata, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dalla regione ai sensi dell'articolo 6, lettera *f)* e delle linee di intervento espresse dai progetti urbanistici adottati dalle circoscrizioni territoriali, di cui al successivo articolo 11 svolgono, altresì, i seguenti compiti:

*a)* eseguono le categorie di intervento indicate dai progetti urbanistici;

*b)* redigono resoconti biennali sullo stato di attuazione degli interventi programmati e li trasmettono alle circoscrizioni territoriali competenti;

*c)* possono attribuire in concessione la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori a consorzi di imprese, enti pubblici, imprese private, organismi cooperativi, università;

*d)* possono contrarre convenzioni con enti privati, federazioni ed associazioni sportive, che fruiscono del finanziamento pubblico per il completamento, l'ampliamento, il recupero e la realizzazione di impianti sportivi ricadenti nel territorio comunale.

## ART. 6.

*(Compiti delle regioni).*

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ferme restando le particolari attribuzioni in materia di sport delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario, in base alle attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai contenuti del piano straordinario decennale, svolgono i seguenti compiti:

a) provvedono all'estensione della pratica delle attività fisico-motorie a tutti i cittadini senza distinzione di sesso o di età;

b) incentivano le iniziative promozionali e le attività sportive dilettantistiche delle associazioni sportive, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e degli organi collegiali della scuola;

c) incentivano manifestazioni sportive di rilevante interesse regionale o di più vasto ambito;

d) esercitano la tutela sanitaria delle attività sportive ed il potenziamento dei servizi di medicina dello sport;

e) si sostituiscono ai comuni in caso di inosservanza, da parte degli stessi, del termine di cui al primo comma del precedente articolo 5;

f) approvano e trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, nell'ambito del quale:

1) individuano il fabbisogno di impiantistica sportiva nel territorio regionale, anche attraverso il recupero degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove strutture;

2) individuano le quote relative alle principali categorie di attività agoni-

stiche: sport speciali, sport agonistici e spettacolari e la loro localizzazione ottimale sul territorio;

3) dettano gli indirizzi per la programmazione sportiva a livello regionale e per la localizzazione degli impianti sportivi di rilevanza regionale e nazionale sul territorio;

4) individuano le aree omogenee di programmazione e coordinamento di cui al successivo articolo onde assicurare il coordinamento degli interventi di acquisizione ed urbanizzazione delle aree necessarie per l'attuazione dei programmi;

g) approvano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i piani urbanistici di livello comunale, se trattasi di comuni di grande dimensione; di livello intercomunale, se trattasi di comuni di medie e piccole dimensioni; di livello di settore, se trattasi di comuni a scala metropolitana, elaborati ed adottati dalle circoscrizioni territoriali, di cui al successivo articolo 11 per la localizzazione di nuovi impianti sportivi, per il recupero di quelli esistenti e per la creazione di nuove infrastrutture di supporto;

h) adeguano il programma regionale di sviluppo alle previsioni del programma di interventi in materia di edilizia per lo sport, di cui alla lettera f);

i) elaborano programmi quinquennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, integrate da eventuali stanziamenti predisposti dalle stesse regioni per il settore sportivo;

l) determinano la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per interventi di nuova realizzazione, in rapporto ai fabbisogni individuati dal programma di interventi di cui alla lettera f);

m) nell'ambito dei programmi quinquennali di cui alla precedente lettera i) possono assumere a proprio totale carico gli oneri finanziari per:

1) la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi di interesse regionale o nazionale;

2) realizzare impianti di esercizio a carattere polivalente nei comuni con popolazione non superiore a 15 mila abitanti, rientrati in zone depresse o che siano particolarmente carenti di impianti sportivi;

3) le espropriazioni delle aree destinate a tali opere;

n) trasmettono all'Istituto del credito sportivo le domande di mutuo di cui all'articolo 17, entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

#### ART. 7.

*(Reperibilità delle aree per la realizzazione degli impianti sportivi).*

I programmi di intervento di cui al precedente articolo possono essere realizzati — nelle aree comprese nei piani regolatori generali vigenti o adottati — con destinazione ad attrezzature sportive, indipendentemente dall'adozione di piani regolatori particolareggiati.

Nei comuni dotati di piani di fabbricazione, i programmi possono essere realizzati nelle aree destinate a tale utilizzazione o, comunque, in aree destinate a servizi e, in assenza di appositi strumenti urbanistici, in tutte le aree con destinazione a verde agricolo, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La realizzazione degli impianti destinati alle attività sportive di cui alla presente legge, non è subordinata alla concessione edilizia né ad altro titolo autorizzativo.

L'approvazione del progetto di massima dell'impianto e delle sue pertinenze equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

#### ART. 8.

*(Priorità degli interventi).*

Nell'ambito dei programmi quinquennali di cui alla lettera i) dell'articolo 6 hanno priorità gli interventi volti:

a) alla realizzazione di impianti sportivi nei comuni particolarmente carenti di tali strutture;

b) alla costruzione, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti di base a carattere polivalente nei quartieri di edilizia residenziale pubblica;

c) alla realizzazione di centri sportivi a carattere polivalente di livello comprensoriale o di settore urbano, circoscrizionale o intercomunale, integrati ad attrezzature scolastiche, o socio-sanitarie, ricreativo-culturali ed al tessuto residenziale.

#### ART. 9.

*(Istituzione, composizione e compiti del comitato regionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva).*

Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, costituisce il comitato regionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, composto da:

a) l'assessore regionale ai lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) l'assessore regionale allo sport;

c) l'assessore regionale alla programmazione o un suo delegato;

d) l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato;

e) l'assessore regionale alla pubblica istruzione;

f) sei sindaci, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, rappresentanti delle principali classi dimensionali dei comuni ricadenti nel territorio regionale;

g) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dagli organi regionali interni;

*h)* il delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

*i)* un rappresentante per ogni consiglio provinciale scolastico;

*l)* i rappresentanti dei provveditorati agli studi delle province;

*m)* un rappresentante degli istituti superiori di educazione fisica presenti nella regione;

*n)* i rappresentanti regionali degli enti di promozione sportiva;

*o)* sei esperti, nominati dal consiglio regionale, scelti tra sociologi, insegnanti di educazione fisica, dirigenti di società sportive.

Il comitato si articola in commissioni per l'esame dei problemi settoriali.

Il comitato regionale rimane in carica per tutta la durata della legislatura durante la quale è stato costituito, ha sede presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici e si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente.

Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione, pari a quello di cui godono i componenti del comitato di controllo. Ai residenti fuori sede, che non percepiscano alcuna indennità dagli enti che rappresentano, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta.

Il comitato svolge i seguenti compiti:

*a)* fornisce alla giunta regionale il parere tecnico sulle linee del programma di interventi trasmesso dalla regione al Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, sui programmi quinquennali e sulla ripartizione dei fondi disponibili per i vari tipi di intervento;

*b)* approva i piani urbanistici comprensoriali, di settore o intercomunali adottati dalle circoscrizioni territoriali per il territorio di loro competenza;

*c)* presenta proposte tendenti a sviluppare l'attività dello sport e del tempo libero nella regione;



d) propone corsi di istruzione e centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive.

ART. 10.

*(Istituzione, composizione e compiti dei comitati provinciali).*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i comitati provinciali, con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione dei rispettivi presidenti delle amministrazioni provinciali.

Ogni comitato provinciale è composto da:

a) l'assessore provinciale ai lavori pubblici che lo presiede;

b) l'assessore provinciale allo sport;

c) il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano provinciale;

d) un rappresentante del servizio impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano;

e) un rappresentante delle unità sanitarie locali designato dall'assessore regionale alla sanità;

f) un rappresentante del provveditorato agli studi;

g) un rappresentante del genio civile;

h) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva operanti in ambito provinciale.

Ogni comitato provinciale opera sul territorio in modo capillare, garantisce l'assistenza tecnica ai comuni, favorisce ed incentiva la partecipazione delle diverse strutture associative all'attuazione dei programmi sportivi.

I comitati provinciali elaborano studi, ricerche in materia di impiantistica sportiva, progetti-pilota.

I comitati provinciali, con riferimento ai programmi regionali, individuano le

iniziative prioritarie da attuare, gli strumenti e le risorse da utilizzare.

I comitati provinciali approvano i progetti edilizi pervenuti ed esprimono il parere di competenza sulle domande di concessione dei contributi e dei mutui, trasmettendo gli atti relativi entro trenta giorni alla circoscrizione territoriale competente.

ART. 11.

*(Istituzione, composizione e compiti delle circoscrizioni territoriali).*

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, costituisce le circoscrizioni territoriali relative alle aree omogenee delineate nel programma di interventi, determina la loro composizione numerica e ne nomina i membri.

Ogni comitato circoscrizionale è presieduto da un rappresentante dell'assessore regionale ai lavori pubblici ed è composto:

a) dai sindaci dei comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale di riferimento;

b) da un componente del comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano;

c) dai rappresentanti degli enti di promozione sportiva operanti nel territorio circoscrizionale;

d) dai presidenti delle unità sanitarie locali interessate;

e) dai presidenti dei consigli distrettuali scolastici interessati;

f) da due tecnici consulenti rispettivamente in materia di urbanistica e di impiantistica sportiva.

Le circoscrizioni territoriali fungono da enti intermedi tra le regioni e gli enti locali ed hanno un bacino d'utenza compreso tra gli 80 mila ed i 200 mila abitanti.

Nei comuni di livello metropolitano le circoscrizioni territoriali coincidono con i settori urbani o con le circoscrizioni amministrative.

Le circoscrizioni territoriali svolgono i seguenti compiti:

a) adottano piani urbanistici di livello comprensoriale, settoriale, intercomunale;

b) correlano la programmazione sportiva alla pianificazione urbanistica, in modo tale che gli impianti sportivi possono fungere anche da luoghi di aggregazione sociale e possono svolgere una funzione strategica primaria ai fini della riqualificazione urbanistica delle aree urbanisticamente carenti;

c) individuano, ove risulta più forte la carenza di attrezzature collettive, aree per la localizzazione di centri sportivi a carattere polivalente;

d) trasmettono i progetti urbanistici adottati al comitato regionale per l'approvazione;

e) esprimono il parere sulla utilità e sulla rispondenza alle direttive dei programmi regionali ed alle prescrizioni dei progetti urbanistici di settore delle domande di concessione dei contributi e dei mutui pervenuti loro dal comitato provinciale, trasmettendo gli atti relativi all'assessorato regionale ai lavori pubblici.

#### ART. 12.

*(Delega alle province ed agli enti locali).*

Sono delegati alle province o ai comuni:

a) la adozione di provvedimenti di autorizzazione all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere;

b) l'esecuzione delle opere previste dai progetti urbanistici adottati dalle circoscrizioni territoriali;

c) il pagamento delle spese ammesse a contributo ed a mutuo, attraverso pre-

lievi presso la competente tesoreria regionale.

ART. 13.

*(Spese ammissibili  
a contributo ed a mutuo).*

Le spese ammissibili a contributo ed a mutuo per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva comprendono il costo globale dell'intero impianto, dell'area, delle sistemazioni, degli allacciamenti, degli arredamenti, delle attrezzature e delle spese tecniche.

ART. 14.

*(Concessione ed entità dei contributi).*

I contributi in conto capitale previsti dal quarto comma dell'articolo 1 della presente legge vengono concessi ai soggetti beneficiari indicati nel precedente articolo 3 con decreto del presidente della giunta regionale nella misura dal 15 per cento al 25 per cento delle spese globali ammesse a norma dell'articolo 12.

Il pagamento del contributo viene effettuato per il tramite della tesoreria della regione.

ART. 15.

*(Domanda per ottenere i contributi).*

La domanda di concessione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge, compilata su apposito modulo adottato dall'assessorato regionale ai lavori pubblici ed accompagnata dal progetto e dal preventivo delle opere da eseguire, viene presentata al competente comitato provinciale che, entro trenta giorni, esprime il parere di competenza e la rimette alla circoscrizione territoriale competente.

La circoscrizione territoriale, entro trenta giorni, esprime il parere sulla utilità della iniziativa e sulla sua risponden-

za alle direttive dei programmi regionali ed alle prescrizioni dei progetti urbanistici di settore e rimette la domanda all'assessorato regionale ai lavori pubblici.

ART. 16.

*(Concessione, entità ed estinzione dei mutui).*

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, con proprio decreto emana norme per la richiesta e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, l'Istituto per il credito sportivo, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è tenuto a concedere mutui agevolati, di importi pari a quelli delle spese ammesse ai sensi dell'articolo 13, dedotti i contributi di cui all'articolo 14, ai soggetti di cui all'articolo 3.

All'importo dei mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di spese ed oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive integrazioni e modificazioni.

La estinzione del mutuo agevolato e degli interessi avviene in quindici anni con rate mensili uguali e consecutive.

I mutui agevolati di cui ai precedenti commi vengono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ogni tre mesi l'Istituto per il credito sportivo è tenuto a comunicare al Comitato per l'edilizia e l'impiantistica sportiva l'entità dei mutui agevolati e di quelli ordinari deliberati.

## ART. 17.

*(Domande per ottenere i mutui).*

La domanda di concessione di mutui agevolati di cui alla presente legge, compilata su apposito modulo adottato dal competente assessorato ai lavori pubblici e corredato della relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'iniziativa, viene presentata al competente comitato provinciale che, entro trenta giorni, esprime il parere di competenza e lo rimette alla circoscrizione territoriale competente.

La circoscrizione territoriale, entro trenta giorni, esprime il parere sulla utilità della iniziativa e sulla sua rispondenza alle direttive dei programmi regionali ed alle prescrizioni dei progetti urbanistici di settore e rimette la domanda all'assessorato regionali ai lavori pubblici.

## ART. 18.

*(Garanzie).*

I contributi ed i mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.

## ART. 19.

*(Gestione ed accesso agli impianti sportivi).*

Sono a carico degli enti locali le spese di manutenzione e gestione degli impianti sportivi ammessi ai benefici di cui alla presente legge, salvo che la gestione non venga da essi affidata ad associazioni sportive che siano in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e che si impegnino a garantire una gestione democratica ed a tenerli aperti a tutti i cittadini.

È vietato alienare, dare in locazione e utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contri-

buti ed ai mutui agevolati di cui alla presente legge, salvo autorizzazione motivata dal sindaco del comune in cui ricade l'impianto.

La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi ed il rimborso delle somme erogate in unica soluzione, deliberati dalla competente giunta regionale.

ART. 20.

*(Copertura dell'onere).*

All'onere di lire cinquecento miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1985 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Per gli anni successivi si provvede con appositi stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

*(Impianti abusivamente costruiti ed attivati).*

Il Comitato nazionale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme che consentano l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge ai titolari di impianti abusivamente costruiti ed attivati anche sulla base di valutazioni di merito delle attività svolte. Le suddette norme sono emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'accoglimento da parte del Comitato delle istanze prodotte costituisce sanatoria dell'abusivismo previa regolarizzazione degli adempimenti richiesti dalle istituzioni locali.